

# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

#### **TITOLO I**

##### **ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI**

###### **ART. 1**

Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi al Registro Speciale dei Praticanti deve presentare al Consiglio dell'Ordine domanda di iscrizione allegando:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato di cittadinanza;
- 4) certificato di godimento dei diritti civili, del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- 5) codice fiscale;
- 6) certificato di Laurea con elenco degli esami sostenuti;
- 7) dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale lo stesso precisi se svolge o meno una qualsiasi attività lavorativa, al di fuori della pratica forense;
- 8) dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica;
- 9) due fotografie formato tessera;
- 10) attestati di versamento delle tasse e della quota di iscrizione all'elenco.

I certificati di cui ai nr. 1-2-3-4-5 possono essere sostituiti con una autocertificazione.

###### **ART. 2**

Qualora l'aspirante praticante dichiarerà di svolgere una attività lavorativa, egli si impegna a consegnare al Consiglio dell'Ordine la relativa documentazione e a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli

orari di lavoro osservati, al fine di valutarne la compatibilità con il tempo da dedicare allo svolgimento della pratica forense.

Il Consiglio dell'Ordine – verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al R.D.L. 27/11/1933 n. 37 e di cui al D.P.R. 10/4/1990 n. 101 – decreta l'iscrizione al Registro speciale; in caso contrario, nega l'iscrizione.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA**

#### **ART. 3**

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, dignità, lealtà e riservatezza.

Il praticante è tenuto ad un'assidua, possibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze.

La frequentazione dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze e agli incumbenti di cancelleria, dovrà essere idonea a garantire una adeguata formazione.

Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto ad una minore frequenza nello studio.

Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale; a tal fine l'avvocato favorisce la partecipazione del praticante a convegni, seminari ed incontri su tematiche giuridiche.

#### **ART. 4**

L'Avvocato ha il dovere di istruire il praticante e di prepararlo all'esercizio della professione; oltre a trasmettere le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

L'avvocato è tenuto altresì a seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività all'interno dello studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendone la proficuità.

#### **ART. 5**

Ai fini di un corretto e dignitoso esercizio della pratica forense, al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato.

L'avvocato non può affidare al praticante attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria.

Dopo un periodo iniziale, al praticante deve essere riconosciuto un compenso equo e proporzionato all'attività professionale posta in essere in favore dello studio.

Il praticante ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

#### **ART. 6**

Ai fini di un proficuo e formativo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato, che intenda accogliere un praticante, abbia almeno due anni di iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/4/1990 n. 101.

L'avvocato che sia iscritto all'albo da meno di cinque anni può accogliere un solo praticante, salvo richiesta (come sotto).

L'avvocato che abbia più di cinque anni di iscrizione all'albo non può accogliere più di due praticanti, salva deroga rilasciata con apposita delibera del Consiglio nel caso in cui lo stesso fornisca elementi tali da mettere in evidenza che ha la possibilità di formare un numero di praticanti superiore a due.

#### **ART. 7**

Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine; a detta comunicazione deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità del nuovo avvocato.

Il periodo di pratica svolto presso un avvocato diverso da quello iniziale, senza la comunicazione di cui al precedente comma, non è valido ai fini del compimento della pratica e del rilascio del relativo certificato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 10/4/1990 n. 101.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, con esclusione del periodo feriale estivo, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

I periodi di sospensione della pratica non giustificati da grave motivo superiori a trenta giorni non saranno riconosciuti utili ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il praticante dovrà comunque fornire idonea documentazione al Consiglio entro quindici giorni dalla ripresa della pratica.

### **TITOLO III**

#### **LIBRETTO DELLA PRATICA**

#### **ART. 8**

Il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante iscritto nel Registro Speciale il libretto della pratica previsto dall'art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

Il praticante deve annotare sul libretto le udienze a cui ha assistito in numero di almeno venti al semestre, con esclusione delle udienze di mero rinvio.

La partecipazione del praticante alle udienze civili deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

Le udienze dovranno essere quelle relative a giudizi patrocinati dall'avvocato presso il quale si esercita la pratica, ovvero relative a cause patrocinate da altri avvocati dello studio associato o della società professionale presso il quale si esercita la pratica.

Negli studi, anche non associati, con più avvocati sarà considerata utile la partecipazione alle udienze con tutti gli avvocati dello studio; ciò a condizione che il praticante abbia preventivamente acquisito una adeguata conoscenza delle cause per le quali prenderà parte alle udienze, cosicché la sua partecipazione possa essere attiva e consapevole delle problematiche da affrontare, che l'avvocato sia stato a ciò autorizzato dai clienti e comunque entro il limite massimo di 7 udienze per semestre.

L'annotazione sul libretto avviene mediante indicazione negli appositi spazi della data, dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, della descrizione sommaria dell'attività svolta in udienza e del nominativo dell'avvocato titolare della causa se diverso da quello presso cui si svolge la pratica.

Non possono essere annotate più di due udienze al giorno.

L'attività di assistenza alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

## **ART. 9**

Per quanto concerne le udienze penali, sarà ritenuta valida la partecipazione a dette udienze anche indipendentemente dalla presenza alle stesse dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense, purchè nei limiti di 7 per ogni semestre.

Il praticante dovrà compilare apposito modulo con indicazione del numero di registro generale, dell'ufficio giudiziario, della data dell'udienza e dei difensori delle parti.

Il modulo dovrà essere firmato dal segretario di udienza.

Il praticante dovrà comunicare la propria presenza al segretario fin dall'inizio dell'udienza e chiedere la firma del segretario al termine dell'udienza stessa anche prima della lettura del dispositivo.

Il modulo di cui al comma 2 deve essere allegato al libretto di pratica, nel quale devono essere indicate specificamente le udienze cui si è assistito senza la presenza dell'avvocato presso cui viene svolta la pratica.

## **ART. 10**

Per ogni semestre il praticante deve altresì annotare nel libretto di pratica tre relazioni (di cui una di diritto civile o amministrativo, una di diritto penale ed una in materia di deontologia forense) sull'attività svolta o sulle questioni di maggior importanza trattate durante il semestre stesso.

Qualora le relazioni abbiano ad oggetto atti o procedimenti giudiziari, occorre indicare autorità giudiziaria e numero di ruolo.

L'avvocato attesta la veridicità delle relazioni mediante apposizione della sua firma leggibile in calce a ciascuna relazione.

## **ART. 11**

Al termine di ogni semestre – ed entro un mese dalla scadenza dello stesso – il praticante deve consegnare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato, affinché sia vidimato.

L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.

L'infedele attestazione della veridicità delle annotazioni del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.

## **ART. 12**

Al termine del primo semestre, del primo anno di pratica, all'atto della richiesta del patrocinio, se essa non viene presentata contestualmente alla fine del primo anno, e al termine del biennio, il praticante verrà convocato per effettuare un colloquio teso a verificare le modalità con le quali sta svolgendo la pratica, a discutere dei contenuti riportati nelle relazioni e nel libretto ed a controllare la conoscenza da parte del praticante della deontologia forense.

Il Consiglio, se lo riterrà opportuno, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato presso il quale viene svolta la pratica per ottenere i chiarimenti e per formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

## **TITOLO IV**

### **PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO**

## **ART. 13**

Trascorso un anno dalla delibera di iscrizione, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.

Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578.

Il praticante iscritto nel registro speciale e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare, per un periodo non superiore a sei anni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della Legge 16/12/1999 n. 479.

L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza.

## **ART. 14**

Al praticante abilitato è consentito di seguire propri assistiti, fermo restando l'obbligo di proseguire nello svolgimento della pratica con continuità e sotto la guida dell'avvocato presso cui è iscritto.

In ogni caso il praticante è tenuto a seguire con scrupolo e diligenza le pratiche che gli vengono affidate dallo studio.

#### **ART. 15**

I praticanti avvocati abilitati al patrocinio, al termine del primo anno di patrocinio, possono continuare la pratica anche al di fuori dello studio di un avvocato. A tal fine ai sensi dell'art. 8 del DPR 10/4/1990 n. 101, devono: A) comunicare il loro intendimento al Consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti; B) tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni relative all'attività svolta; C) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione; D) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al Consiglio dell'Ordine, il quale dovrà accertare e vistare la veridicità delle annotazioni; E) indicare con chiarezza in tutte le comunicazioni il proprio titolo di "Patrocinatore legale" ovvero di praticante abilitato al patrocinio provvisorio, in modo da non ingenerare nei terzi la convinzione che si tratti di un avvocato munito dell'abilitazione professionale.

### **TITOLO V**

#### **CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA**

#### **ART. 16**

Al termine dei due anni di pratica, il Consiglio dell'Ordine, eseguiti i necessari accertamenti, rilascia, su richiesta dell'interessato, il certificato di compiuta pratica.

Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata.

In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.

#### **ART. 17**

Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di venti giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

#### **ART. 18**

Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante dovrà eseguire gli adempimenti e le annotazioni sul libretto della pratica previsti dagli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.

Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante potrà limitare la frequenza alla Scuola Forense nei limiti del 40% delle ore di lezione.

### **TITOLO VI**

#### **PRATICA ALL'ESTERO**

#### **CORSI POST-UNIVERSITARI**

#### **SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

#### **ART. 19**

Il praticante che intenda svolgere parte della pratica all'estero deve chiedere la relativa autorizzazione al Consiglio dell'Ordine; a detta richiesta deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dello studio legale estero.

Il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno studio sito in un Paese estero per un periodo complessivo di non più di due semestri.

Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio ed il tipo di attività svolta dal praticante; questi, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio al fine della relativa valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

#### **ART. 20**

Per un periodo complessivo di non più di un anno, il praticante può sostituire la frequenza dello studio con quella di uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

## **ART. 20 BIS**

Il praticante può frequentare la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D. Lgs. 398/1997; in tal caso il praticante stesso è esonerato, per la durata biennale del corso, dalla partecipazione alla Scuola Forense, e l'iscrizione al registro dei praticanti può essere limitata ad un solo anno ai fini del rilascio del certificato di eseguita pratica.

Ove rimanga iscritto al registro dei praticanti per due anni, il praticante ha facoltà di comunicare al Consiglio dell'Ordine in quale dei due anni intende essere esonerato dalla frequenza dello studio legale.

Il diploma conseguito presso la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D. Lgs. 398/1997 esonera il praticante dal compimento di un solo anno di pratica; per l'ulteriore anno di pratica egli dovrà dimostrare di aver adempiuto gli obblighi imposti dalla legge e dal presente regolamento, ad eccezione della frequenza alla Scuola Forense.

In ogni caso il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato al praticante che ha conseguito il diploma di cui al comma precedente solo dopo che siano trascorsi almeno due anni solari consecutivi dall'ottenimento della Laurea in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

## **TITOLO V**

### **SCUOLA FORENSE**

## **ART. 21**

Il Consiglio dell'Ordine organizza annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola Forense" a norma dell'art. 3 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

La frequenza della Scuola Forense costituisce integrazione della pratica forense ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

## **ART. 22**

La frequenza della Scuola Forense è obbligatoria ed è consentito un massimo di assenze pari al 30% delle ore di lezione; detto limite è elevato al doppio per i praticanti che hanno conseguito il certificato di compiuta pratica.

## **TITOLO VI**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

#### **ART. 23**

Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati presso i quali viene svolta la pratica.

Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta ovvero sia stata svolta in modo non conforme alla legge e al presente regolamento.

#### **ART. 24**

Il praticante avvocato è tenuto al rispetto delle norme deontologiche forensi ed è soggetto alla potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine che può irrogare le sanzioni previste dalla Legge Professionale.

#### **ART. 25**

L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dall'art. 12 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali costituisce illecito disciplinare.